ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE SECONDARIA
TECNICO COMMERCIALE
"XXIV MAGGIO 1915"
PARITARIO Codice METD065008
D.A. n°62 del 13/01/2014
(ex D.A. n° 161/XI del 16/03/2009 – ex D.A. N.66/IX del 16/02/04-
ex D.A. Reg. n.1334 del 04/07/88- ex D.A. Reg. n.961 del 17/11/98)
VIA CANNIZZOLI N°58
98039 TRAPPITELLO-TAORMINA (ME)
TEL/FAX 0942-59300

Ai Docenti
- Al personale
- Al sito web
- Atti

Circolare n° 54

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità e obblighi del personale: Direttivo - Docente e ATA a.s. 2024-25.

Si riportano all'attenzione delle SSLL le linee essenziali riguardanti le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative che tutto il personale della scuola è tenuto ad osservare.
L'obbligo di vigilanza sugli alunni riveste carattere prioritario su ogni altra attività e sull'istituzione scolastica e, in particolare, sui singoli docenti e collaboratori scolastici grava tale responsabilità.
Le SSLL, pertanto, sono tenute ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni seguenti ed a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, al fine di evitare eventuali situazioni di danno o pericolo per gli alunni, causati da negligenze.
LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI: L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con la fine delle lezioni.
La responsabilità per la cosiddetta "culpa in vigilando" deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.
Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.
L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le attività progettuali ed ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza o in qualsiasi altra sede nella quale si svolga un'attività organizzata dalla scuola), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo (artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980).
Considerato che l'obbligo di vigilanza sugli alunni durante le attività didattiche, in qualsiasi spazio della scuola, incombe sui Docenti in servizio, in caso di necessità di momentaneo allontanamento dalla classe, il Docente dovrà affidare la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico.
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e successive integrazioni contrattuali).
Durante il cambio di classe i collaboratori scolastici sono tenuti a recarsi sulla porta dell'aula interessata per vigilare sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante di turno.

LA RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI: Il dovere di vigilanza rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti, il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni durante la loro permanenza a scuola.

INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI: All'entrata degli alunni, la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non appartenenti alla propria classe. Infatti, nella scuola intesa come Comunità Educante, chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni al rispetto delle regole.

VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI: Gli intervalli fanno parte integrante dell'attività didattica e dell'orario di servizio e non costituiscono interruzione degli obblighi di vigilanza.

Durante gli intervalli i Docenti avranno particolare cura nell'impedire qualsiasi attività potenzialmente pericolosa per gli alunni, ed eventuali spostamenti degli stessi da un piano all'altro o in altri luoghi dove possano sfuggire alla vigilanza. Pertanto i Docenti sono tenuti a porre in atto tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, occorre annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Coordinatore o Responsabile di sede.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI: La sorveglianza degli spazi interni ed esterni degli edifici è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni di propria pertinenza, previste dal Piano delle Attività del Personale.

I collaboratori scolastici dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Coordinatore Scolastico o al suo Collaboratore eventuale assenza dell'insegnante per evitare che la classe rimanga incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza motivazione, sostano nei corridoi;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio;
- impedire e accertarsi che nessuna persona non autorizzata entri e circoli negli edifici scolastici;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- rimanere costantemente nel reparto di competenza per controllare i movimenti degli alunni.

RITARDI DEL PERSONALE – RESPONSABILITA': Nel sottolineare che è essenziale osservare il proprio orario di servizio per non incorrere in responsabilità di tipo penale e amministrativo per danni occorsi agli studenti per mancata vigilanza, si invita il personale, in caso di ritardo, a dare immediata comunicazione alla scuola, precisando il turno di lavoro e, per il personale docente, la classe in cui presta servizio, al fine di una pronta riorganizzazione del servizio e della vigilanza per la classe temporaneamente scoperta.

Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro se non per causa di forza maggiore ma avvisando preventivamente il Coordinatore o il Collaboratore Vicario o il referente e ricevendone esplicita autorizzazione.

Confidando nella più ampia collaborazione e condivisione di tutti.

Trappitello – Taormina 25/03/2025

P.P.V.

Il Preside
Prof. Salvatore Loria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93